

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

del 18 dicembre 1998 (Stato 1° agosto 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 119 capoverso 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina le condizioni d'applicazione all'essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica.

² Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell'ingegneria genetica.

³ Prevede l'istituzione di una Commissione nazionale di etica.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *metodi di procreazione con assistenza medica (metodo di procreazione)*: metodi mediante i quali una gravidanza non è conseguente a rapporto sessuale, bensì segnatamente ad inseminazione, fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni, nonché trasferimento di gameti;
- b. *inseminazione*: introduzione artificiale di spermatozoi negli organi genitali femminili;
- c. *fecondazione in vitro*: fusione di un oocita con spermatozoi all'esterno del corpo materno;
- d. *trasferimento di gameti*: introduzione artificiale di spermatozoi e oociti nell'utero o in una delle tube della donna;
- e. *cellule germinali (gameti)*: spermatozoi e oociti;

RU 2000 3055

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

³ FF 1996 III 189

- f. *cellule della via germinale*: gameti (incluse le cellule primitive), oociti impregnati e cellule embrionali il cui materiale genetico può essere trasmesso alla discendenza;
- g. *impregnazione*: introduzione di uno spermatozoo nel plasma dell'oocita, segnatamente mediante inseminazione, trasferimento di gameti o fecondazione in vitro;
- h. *oocita impregnato*: oocita fecondato prima della fusione dei nuclei;
- i. *embrione*: frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell'organogenesi;
- j. *feto*: frutto risultante dopo la conclusione dell'organogenesi e sino alla nascita;
- k. *madre sostitutiva*: nell'ambito di un metodo di procreazione, donna disposta a concepire un bambino e a condurre a termine la gravidanza, nonché dopo il parto a consegnare definitivamente il neonato a terzi;
- l. *clonazione*: riproduzione artificiale di esseri geneticamente identici;
- m. *formazione di chimere*: unione di cellule totipotenti provenienti da due o più embrioni, geneticamente divergenti, fino ad ottenere un complesso cellulare. Per totipotente s'intende una cellula dello stadio embrionale, che possiede la facoltà di trasformarsi in qualsiasi cellula specifica;
- n. *formazione di ibridi*: introduzione di uno spermatozoo non umano in un oocita umano o di uno spermatozoo umano in un oocita non umano.

Capitolo 2: Metodi di procreazione con assistenza medica

Sezione 1: Principi generali

Art. 3 Benessere del nascituro

¹ I metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del nascituro risulti garantito.

² I metodi di procreazione si possono applicare unicamente alle coppie:

- a. con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252–263 del Codice civile (CC)⁴; e
- b.⁵ che a ragione dell'età e della situazione personale sono in grado di provvedere al mantenimento e all'educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

³ Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi.

⁴ RS 210

⁵ La mod. giusta l'all. n. 20 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2011 725; FF 2006 6391).

⁴ È vietato l'uso di gameti dopo il decesso della persona dalla quale provengono. Sono eccettuati gli spermatozoi provenienti da donatori di sperma.⁶

⁵ È vietato l'uso di oociti impregnati o embrioni *in vitro* dopo il decesso di un membro della coppia interessata.⁷

Art. 4 Metodi vietati

La donazione di oociti ed embrioni nonché la maternità sostitutiva sono inammissibili.

Art. 5⁸ Condizioni di ammissibilità dei metodi di procreazione

Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui:

- a. si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o
- b. non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave.

Art. 5a⁹ Esame del patrimonio genetico di gameti o di embrioni *in vitro* e loro selezione

¹ L'esame del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione al fine di influire sul sesso o su altre caratteristiche del nascituro sono ammessi unicamente per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo del futuro embrione o se non si può evitare altrimenti il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4.

² L'esame del patrimonio genetico di embrioni *in vitro* e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono ammessi soltanto nei casi in cui:

- a. non si può evitare altrimenti il pericolo che si annidi nell'utero un embrione con una predisposizione ereditaria a una malattia grave;
- b. è probabile che tale malattia grave si manifesti prima dei 50 anni;
- c. non è disponibile una terapia efficace e appropriata per lottare contro tale malattia grave; e
- d. la coppia comunica per scritto al medico di non poter ragionevolmente correre il pericolo di cui alla lettera a.

³ L'esame del patrimonio genetico di embrioni *in vitro* e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono inoltre ammessi per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo dell'embrione.

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

⁷ Introdotto dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

⁹ Introdotto dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 5b¹⁰ Consenso della coppia

¹ Si possono applicare metodi di procreazione soltanto se la coppia interessata ha dato il suo consenso scritto dopo essere stata sufficientemente informata e consigliata. Dopo tre cicli di trattamento infruttuosi, la coppia deve rinnovare il consenso; deve prima disporre di un congruo tempo di riflessione.

² Il consenso scritto della coppia è richiesto anche in caso di riattivazione di embrioni conservati e oociti impregnati.

³ Se un metodo di procreazione presenta un rischio elevato di gravidanza plurima, il trattamento può essere praticato soltanto se la coppia si dichiara disposta ad accettare anche un'eventuale gravidanza plurima.

Art. 6 Informazione e consulenza

¹ Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione, il medico informa in modo sufficiente la coppia interessata:¹¹

- a. sulle diverse cause della sterilità;
- b. la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli;
- c. il rischio di un'eventuale gravidanza plurima;
- d. i carichi fisici e psicologici possibili; e
- e. sugli aspetti giuridici e finanziari.

² Durante il colloquio di consulenza vanno indicate in modo appropriato anche altre possibilità di organizzare la vita e di esaudire il desiderio di avere figli.

³ Tra il colloquio di consulenza e il trattamento deve trascorrere un tempo di riflessione congruo, di regola quattro settimane. Va indicata la possibilità di far capo a una consulenza indipendente.

⁴ Prima, durante o dopo il trattamento si deve offrire un accompagnamento psicologico.

Art. 6a¹² Obblighi supplementari d'informazione e di consulenza

¹ Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione che prevede l'esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni *in vitro* o la selezione di spermatozoi donati e inteso a evitare la trasmissione di una malattia grave, il medico provvede affinché alla coppia, oltre all'informazione e alla consulenza di cui all'articolo 6, sia fornita una consulenza genetica non direttiva da parte di una persona competente. La coppia interessata deve essere sufficientemente informata su:

¹⁰ Introdotta dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017

(RU 2017 3641; FF 2013 5041).

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017

(RU 2017 3641; FF 2013 5041).

¹² Introdotta dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017

(RU 2017 3641; FF 2013 5041).

- a. la frequenza e la gravità della malattia in questione, la probabilità che si manifesti e le sue possibili forme;
- b. le misure profilattiche o terapeutiche per lottare contro tale malattia;
- c. i possibili modi di organizzare la vita con un figlio affetto da tale malattia;
- d. il valore indicativo e il rischio di errore dell'esame del patrimonio genetico;
- e. i rischi che il metodo può presentare per i discendenti;
- f.¹³ le associazioni di genitori di bambini disabili, i gruppi di mutua assistenza nonché i centri d'informazione e i consultori di cui all'articolo 24 della legge federale del 15 giugno 2018¹⁴ concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU).

² La consulenza tiene conto unicamente della situazione individuale e familiare della coppia interessata e non di interessi sociali generali.

³ Il medico seleziona uno o più embrioni da impiantare nell'utero dopo avere condotto un ulteriore colloquio di consulenza.

⁴ Il medico è tenuto a documentare i colloqui di consulenza.

Art. 6b¹⁵ Disposizioni applicabili della LEGU

Ai metodi di procreazione che prevedono l'esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni *in vitro* si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LEGU¹⁶:

- a. in merito al diritto di essere informati e al diritto di non essere informati sui dati genetici, gli articoli 7 e 8 LEGU;
- b. in merito al principio secondo cui nell'ambito dell'esecuzione degli esami vanno evitate le informazioni eccedenti, l'articolo 9 LEGU;
- c. in merito alla protezione dei campioni e dei dati genetici, alla durata della loro conservazione e alla loro utilizzazione per un altro scopo, gli articoli 10–12 LEGU;
- d. in merito alle operazioni relative ai dati genetici nell'ambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile, gli articoli 39 lettera b, 43 capoverso 3 e 45 LEGU.

¹³ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 537; FF **2017** 4807).

¹⁴ RS **810.12**

¹⁵ Introdotto dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU **2022** 537; FF **2017** 4807).

¹⁶ RS **810.12**

Art. 7¹⁷

Sezione 2: Obbligo d'autorizzazione

Art. 8¹⁸ Principi

¹ Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- a. applica metodi di procreazione;
- b. prende in consegna gameti, oociti impregnati o embrioni *in vitro* allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.

² I laboratori che eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell'articolo 5a nell'ambito di metodi di procreazione necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 LEGU^{19,20}

³ L'inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione.

Art. 9 Applicazione dei metodi di procreazione

¹ L'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a è rilasciata soltanto a medici.²¹

² I medici devono:²²

- a. disporre della necessaria formazione ed esperienza nei metodi della procreazione con assistenza medica;
- b. offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge;
- c. assicurare alle persone in cura, unitamente ai collaboratori, una consulenza e cure complete mediche, socio-psicologiche, nonché inerenti alla biologia della procreazione;
- d. disporre delle attrezzature di laboratorio necessarie;
- e.²³ provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti, degli oociti impregnati e degli embrioni *in vitro*.

¹⁷ Abrogato dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

¹⁹ RS 810.12

²⁰ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 537; FF 2017 4807).

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

²² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

²³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

³ Se nell'applicazione di un metodo di procreazione è esaminato il patrimonio genetico di gameti o di embrioni *in vitro*, i medici devono inoltre:

- a. dimostrare di possedere sufficienti conoscenze nel settore della genetica medica; e
- b. assicurare che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della pratica.²⁴

Art. 10 Conservazione e mediazione di gameti, oociti impregnati ed embrioni *in vitro*²⁵

¹ L'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b è rilasciata soltanto a medici.²⁶

² I medici devono:²⁷

- a. offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge;
- b. assicurare, unitamente ai collaboratori, una selezione accurata dei donatori di sperma; e
- c.²⁸ provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti, degli oociti impregnati e degli embrioni *in vitro*.

Art. 11 Rapporto sull'operato

¹ I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 presentano ogni anno un rapporto all'autorità cantonale competente.²⁹

² Il rapporto informa su:³⁰

- a. il numero e il genere dei trattamenti;
- b. il genere delle indicazioni;
- c. l'uso degli spermatozoi donati;
- d. il numero delle gravidanze e l'esito corrispettivo;
- e.³¹ la conservazione e l'uso di gameti, oociti impregnati ed embrioni *in vitro*;

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

³¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

f. il numero degli embrioni in sovrannumero.

³ Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone.

⁴ L'autorità cantonale preposta all'autorizzazione trasmette i dati all'Ufficio federale di statistica, che li valuta e pubblica.³²

Art. 12³³ Vigilanza

¹ L'autorità preposta all'autorizzazione controlla che:

- a. le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempiute;
- b. gli obblighi ed eventuali oneri siano rispettati.

² Effettua ispezioni e a tale scopo può accedere a fondi, stabilimenti e locali. Il titolare dell'autorizzazione, su richiesta, deve fornire gratuitamente all'autorità preposta all'autorizzazione le informazioni e i documenti necessari nonché qualsiasi altro genere di sostegno.

³ L'autorità preposta all'autorizzazione può prendere tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge. In caso di gravi infrazioni alla presente legge può in particolare vietare l'uso di locali o di impianti, chiudere aziende e sospendere o revocare autorizzazioni.

⁴ Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi, in particolare compiti di controllo, a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato. Provvede a finanziare i compiti delegati.

Art. 13³⁴

Art. 14 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione, nonché il rapporto e la vigilanza.

³² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

³³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

³⁴ Abrogato dall'all. n. 87 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

Sezione 2a:³⁵ Valutazione

Art. 14a

¹ L'UFSP provvede affinché gli effetti delle disposizioni della presente legge che concernono l'esame del patrimonio genetico degli embrioni *in vitro* e la loro selezione siano valutati.

² La valutazione riguarda in particolare:

- a. la corrispondenza, da un lato, delle indicazioni relative a metodi di procreazione con esame del patrimonio genetico di embrioni al fine di evitare la trasmissione della predisposizione a una malattia grave notificate in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 lettera b con, dall'altro, le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5a capoverso 2;
- b. la rilevazione del numero di coppie e dei metodi praticati, nonché dei risultati ottenuti;
- c. i processi nel quadro dell'esecuzione e della vigilanza;
- d. le ripercussioni sulla società.

³ I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 sono tenuti a fornire all'UFSP e alla persona incaricata di realizzare la valutazione, su richiesta e in forma anonima, i dati necessari alla valutazione.

⁴ Conclusa la valutazione, il Dipartimento federale dell'interno presenta un rapporto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito.

Sezione 3: Uso del patrimonio germinale

Art. 15 Conservazione di gameti

¹ I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono e per la durata massima di cinque anni. Se tale persona ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.³⁶

² Una durata di conservazione più lunga può essere concordata con persone che intendono conservare i propri gameti in vista della procreazione di discendenti, perché si sottopongono a un trattamento medico oppure esercitano attività tali da poter causare la sterilità o danneggiare il patrimonio genetico.

³ La persona dalla quale provengono i gameti può revocare per scritto, in qualsiasi momento, il proprio consenso alla loro conservazione e uso.

⁴ I gameti vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.

³⁵ Introdotta dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 16 Conservazione di oociti impregnati e di embrioni *in vitro*³⁷

¹ Gli oociti impregnati e gli embrioni *in vitro* si possono conservare solo se:³⁸

- a.³⁹ la coppia interessata dà il proprio consenso scritto; e
- b. la conservazione serve a causare una futura gravidanza.

² La durata di conservazione è limitata a cinque anni. Se la coppia interessata ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.⁴⁰

³ Ogni membro della coppia può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.⁴¹

⁴ In caso di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione gli oociti impregnati e gli embrioni *in vitro* vanno distrutti immediatamente.⁴² Sono fatte salve le disposizioni della legge del 19 dicembre 2003⁴³ sulle cellule staminali e della legge dell'8 ottobre 2004⁴⁴ sui trapianti.⁴⁵

⁵ ...⁴⁶

Art. 17 Sviluppo degli embrioni

¹ Durante un ciclo di trattamento, all'esterno del corpo materno può essere sviluppato al massimo il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione con assistenza medica o dell'esame del patrimonio genetico degli embrioni; non possono in ogni caso essere sviluppati più di 12 oociti.⁴⁷

² L'embrione deve svilupparsi all'esterno del corpo materno soltanto quanto indispensabile per potersi annidare nell'utero.

³ ...⁴⁸

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁴¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2021** 747; FF **2019** 7151; **2020** 1135).

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁴³ RS **810.31**

⁴⁴ RS **810.21**

⁴⁵ Nuovo testo del secondo per. giusta l'all. n. 2 della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU **2025** 421; FF **2023** 721).

⁴⁶ Abrogato dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁴⁸ Abrogato dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

Sezione 4: Dono di sperma

Art. 18 Consenso e informazione del donatore

¹ Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto nell'ambito dei metodi ammessi di procreazione, nonché per scopi consentiti per scritto dal donatore.

² Prima del dono di sperma il donatore dev'essere informato per scritto sulla situazione giuridica, segnatamente sul diritto che avrà il nascituro di consultare i documenti relativi al dono (art. 27).

Art. 19 Scelta dei donatori

¹ I donatori debbono essere scelti accuratamente secondo criteri medici; segnatamente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati. Non sono permessi altri criteri di scelta.

² Il donatore deve sempre mettere gli spermatozoi a disposizione di un solo centro; ne dev'essere avvertito in modo esplicito prima del dono.

Art. 20 Mediazione di spermatozoi donati

¹ Si possono procurare spermatozoi donati soltanto alle persone autorizzate ad applicare metodi di procreazione; vanno inoltre acclusi i dati essenziali previsti dall'articolo 24 capoverso 2.

² Chi prende in consegna spermatozoi donati deve assicurarsi che sia rispettato l'articolo 22 capoverso 2.

Art. 21 Gratuità

Il dono di spermatozoi è di per sé gratuito.

Art. 22 Uso degli spermatozoi donati

¹ È vietato usare spermatozoi di diversi donatori all'interno di un ciclo.

² Gli spermatozoi di un donatore si possono usare per la procreazione di otto figli al massimo.

³ Tra le persone che donano cellule germinali in vista dell'applicazione di un metodo di procreazione non possono sussistere impedimenti al matrimonio secondo l'articolo 95 del CC⁴⁹.

⁴ Nella scelta degli spermatozoi donati si possono prendere in considerazione soltanto il gruppo sanguigno e la compatibilità delle caratteristiche fisiche dell'uomo con il quale va instaurato un rapporto di filiazione.

Art. 23 Rapporto di filiazione

¹ Se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge, il rapporto di filiazione rispetto alla moglie o al marito della madre non può essere impugnato né dal figlio, né dalla moglie o dal marito della madre.⁵⁰

² L'azione di paternità (art. 261 segg. CC) contro il donatore è esclusa qualora il figlio sia stato concepito mediante dono di spermatozoi; l'azione è tuttavia ammissibile se il dono degli spermatozoi è effettuato scientemente presso una persona che non è titolare dell'autorizzazione per i metodi di procreazione o per la conservazione e la mediazione di spermatozoi donati.

Art. 24 Obbligo di documentazione

¹ Chi prende in consegna o usa spermatozoi donati deve documentarne il dono in modo attendibile.

² In merito al donatore vanno registrati in particolare i dati seguenti:

- a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità, professione e formazione;
- b. data del dono degli spermatozoi;
- c. risultati dell'esame medico;
- d. dati riguardanti le caratteristiche fisiche.

³ In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito o alla moglie vanno registrati i dati seguenti:⁵¹

- a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità;
- b. data dell'uso degli spermatozoi.

Art. 25 Trasmissione dei dati

¹ Immediatamente dopo la nascita del bambino il medico curante deve trasmettere i dati giusta l'articolo 24 all'Ufficio federale dello stato civile (Ufficio).

² Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi immediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l'esito infruttuoso del trattamento.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito alla protezione dei dati.

Art. 26 Conservazione dei dati

L'Ufficio conserva i dati per la durata di 80 anni.

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

⁵¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Art. 27 Informazione

¹ Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d'età può chiedere all'Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d).

² Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del donatore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione.

³ Prima che l'Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda conformemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate.

⁴ Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d'informazione a una commissione federale specializzata.

⁵ ...⁵²

Capitolo 3: Commissione nazionale di etica**Art. 28**

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica.

² La Commissione segue l'evoluzione della medicina umana nel campo della tecnologia della procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.

³ Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti:

- a. elaborare direttive complete della presente legge;
- b. rilevare lacune nella legislazione;
- c. far da consulente, a richiesta, all'Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
- d. informare il pubblico in merito a scoperte importanti e promuovere la discussione di questioni etiche in seno alla società.

⁴ Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell'ambito della medicina umana ed emana le disposizioni d'esecuzione.

⁵² Abrogato dall'all. n. 87 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 29⁵³ Produzione abusiva di embrioni

¹ Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato o un embrione *in vitro* nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.

Art. 30 Sviluppo di embrioni all'esterno del corpo materno

¹ Chiunque lascia sviluppare un embrione all'esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l'annidamento nell'utero è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁵⁴

² È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.

Art. 31 Maternità sostitutiva

¹ Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁵⁵

² È parimenti punibile chi fa da mediatore per maternità sostitutive.

Art. 32⁵⁶ Abuso di patrimonio germinale

¹ Chiunque provoca un'impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.⁵⁷

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 3641; FF **2013** 5041).

⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 26 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

Art. 33⁵⁸ Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrioni
in vitro

Chiunque, nell'ambito di un metodo di procreazione, esamina il patrimonio genetico di gameti o di embrioni *in vitro* e li seleziona in base al sesso o ad altre caratteristiche senza che si intenda, con tale procedura, rimediare alla sterilità o evitare di trasmettere ai discendenti la predisposizione a una malattia grave, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 34⁵⁹ Applicazione senza consenso o autorizzazione

¹ Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia interessata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un'autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione, conserva o procura per mediazione gameti, oociti impregnati o embrioni *in vitro* oppure prescrive esami del patrimonio genetico di embrioni *in vitro*.

Art. 35 Interventi sulla via germinale

¹ Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l'informazione genetica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁶⁰

² È parimenti punibile chi usa per un'impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l'ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione.

³ Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.

Art. 36 Clonazione, creazione di chimere e di ibridi

¹ Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁶¹

² È parimenti punibile chi trasferisce una chimera o un ibrido in una donna o in un animale.

⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 37 Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente:

- a. in violazione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera a e 3, applica a una donna un metodo di procreazione;
 - b.⁶² usa gameti provenienti da una persona defunta, salvo che si tratti di spermatozoi di un donatore defunto;
 - b^{bis}.⁶³ usa oociti impregnati o embrioni *in vitro* provenienti da una coppia di cui un membro è deceduto;
 - c. usa oociti donati, sviluppa un embrione mediante oociti e spermatozoi donati o trasferisce a una donna un embrione donato;
 - d. applica metodi di procreazione senza indicazione consentita;
 - e.⁶⁴ ...
 - f. in violazione degli articoli 15, 16 e 42, conserva patrimonio germinale;
 - g. in violazione dell'articolo 17 capoverso 1, sviluppa embrioni;
 - h. in qualità di donatore, mette spermatozoi a disposizione di diversi titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1;
 - i. in violazione dell'articolo 22 capoversi 1-3, usa spermatozoi donati;
 - j. non registra in modo corretto o sufficiente i dati prescritti dall'articolo 24,
- è punito con la multa sino a 100 000 franchi.⁶⁵

Art. 38 Autorità competente

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Sezione 1: Modifica del diritto vigente****Art. 39**

...⁶⁶

⁶² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017 3641**; FF **2013 5041**).

⁶³ Introdotta dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017 3641**; FF **2013 5041**).

⁶⁴ Abrogata dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017 3641**; FF **2013 5041**).

⁶⁵ Nuovo testo della comminatoria giusta la cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017 3641**; FF **2013 5041**).

⁶⁶ La mod. può essere consultata alla RU **2000 3055**.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 40 Autorizzazione

¹ Chiunque abbisogna di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1 deve presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la domanda con acclusi i documenti necessari.

² Chi non presenta la domanda entro i termini fissati deve sospendere l'attività.

Art. 41 Informazione

¹ Gli articoli 18 e 24–27 si applicano anche se spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati usati soltanto dopo.

² Negli altri casi, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti donati sono tenuti a dare informazioni in applicazione analogica dell'articolo 27.

Art. 42 Conservazione di embrioni

¹ Chiunque, all'entrata in vigore della presente legge, conserva embrioni deve comunicarlo entro tre mesi all'autorità preposta all'autorizzazione. È applicabile l'articolo 11.

² ...⁶⁷

Art. 43 Rapporto di filiazione

L'articolo 23 si applica anche ai figli concepiti, nell'ambito di un metodo di procreazione, con spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 43^{a68} Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014

Il rapporto di valutazione e le proposte di cui all'articolo 14^a capoverso 4 sono sottoposti al Consiglio federale per la prima volta al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore fino al 31 dic. 2008 (RU 2003 3681; FF 2003 1045).

⁶⁸ Introdotto dalla cifra I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 44

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2001⁶⁹

⁶⁹ DCF del 4 dic. 2000.